

CONVENZIONE

TRA

IL TRIBUNALE DI GENOVA

E

IL COMUNE DI GENOVA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 186 e 187 C.D.S. e 54 D.Lgs. 274/2000 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

TRA

Il Tribunale di Genova, C.F. 80044550103 che interviene al presente atto nella persona del Presidente Dott. Enrico Ravera, Presidente del Tribunale di Genova, con sede in P.zza Portoria 1,

E

Il Comune di Genova, C.F. 00856930102 che interviene al presente atto nelle persone dell'Assessore alla Sicurezza Dott. Stefano Garassino e dal Dott. Gianluca Giurato in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Locale - Direttore dell'Ufficio Politiche di Sicurezza Urbana, domiciliato per la carica in Via di Francia, 1.

Il giorno 8 del mese di ottobre. anno 2019

PREMESSO CHE

- l'art. 33 co.1 lett. d della Legge 29 luglio 2010 n.210 ha riformato l'art. 186 del Codice della Strada rubricato "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e l'art. 187 rubricato "Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti" nel quale si stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui artt. 52 e 54 del decreto legislativo n.274/00;
- gli artt. 52 e 54 D. Lds. 274/2000 consentono al Giudice di Pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma degli artt. 52 e 54 comma 6 D.lgs. 274/00, stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero di Giustizia, o su delega di quest'ultimo dal Presidente del

CONV. N. 1
del 8/10/2019

Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati all'art. 1 comma 1;

- il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula di Convenzioni;

- il Comune di Genova rientra tra gli Enti presso cui può essere svolta attività di pubblica utilità.

Tutto ciò premesso e considerato le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Attività da svolgere

Il Comune di Genova si impegna ad accogliere presso strutture, servizi comunali condannati per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività ai sensi degli artt. 186 e 187 CDS, come modificati dalla legge n.210/2010 citata e dagli artt. 52 e 54 D.lgs 274/00.

L'Ente individua, in via esemplificativa, le seguenti prestazioni di pubblica utilità (LPU) che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare anche le specifiche professionalità del condannato, cercando di privilegiare attività legate al tema della sicurezza, dell'assistenza ai cittadini e del mantenimento del decoro urbano:

1. Attività di supporto alle squadre municipali degli operai impegnate nella tutela del decoro del patrimonio pubblico e nella lotta al degrado, quali ad es. attività di recupero, riordino e pulizia di aree verdi, giardini e litorali, arredo urbano e cimiteri cittadini;
2. Attività d'ufficio nell'ambito delle strutture comunali;
3. Attività di supporto ai servizi comunali svolti in favore della collettività come ad esempio la gestione delle biblioteche o attività di supporto nell'ambito dei servizi comunali per attività di piccola manutenzione e pulizia dei locali di servizio destinati al pubblico;
4. Attività concordate nell'ambito di eventuali Progetti Speciali per cui sia possibile prevedere l'inserimento di più persone per lo svolgimento di quanto previsto.

Il Comune si impegna a prendere in carico ed inserire il condannato nell'attività di pubblica utilità entro tre mesi dalla notifica del provvedimento (sentenza o decreto penale di condanna) da parte della Cancelleria del Tribunale.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto esposto nella sentenza di condanna o nel decreto penale di condanna nei quali il Giudice, a norma degli artt. 186 -187 CDS e s.m.i., e art. 54 D.lgs 274/00 indicherà la tipologia di attività e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Le richieste pervenute dal Tribunale di Genova formeranno oggetto di verifica da parte del competente Ufficio di Coordinamento che procederà a valutare, in primo luogo, la situazione professionale e personale del condannato attraverso un colloquio e procederà ad esaminare le concrete possibilità di inserimento



presso le strutture dell'Ente. L'articolazione oraria delle suddette attività verrà concordata tra il Responsabile della struttura di accoglienza ed il condannato nel rispetto delle reciproche esigenze.

Art.2 Modalità attuative

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Genova si impegna ad assicurare il rispetto delle norme, la predisposizione di misure necessarie a tutela dell'integrità morale dei condannati, curando che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto in Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E' fatto divieto al Comune di Genova di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

E' obbligatoria ed a carico del Comune di Genova l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. L'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro sarà conseguente ai contenuti dell'attività individuata per le Strutture di riferimento.

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di Genova individua nei Dirigenti, responsabili delle strutture organizzative presso cui verrà svolta la prestazione, le persone incaricate di supervisionare l'attività prestata dai condannati, nonché di individuare le specifiche modalità operative. Per lo svolgimento di tali funzioni i Dirigenti potranno avvalersi di propri collaboratori all'uopo delegati.

I Dirigenti responsabili, anche attraverso il contributo dei loro delegati, provvederanno a redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti.

Il Dirigente responsabile ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato o le eventuali problematiche che dovessero insorgere durante l'espletamento dell'attività da parte di condannati.

Art. 4 Modifiche e/o integrazioni alla convenzione

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione potranno essere concordate dalle parti nel corso della vigenza della convenzione stessa, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 5 Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una della parti contraenti.




2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

Letto, approvato, sottoscritto


Genova, 8 ottobre 2019

Per il Tribunale di Genova

Dott. Enrico Ravera


Per il Comune di Genova.

Assessore alla Sicurezza

Dott. Stefano Garassino


Il Comandante Corpo di Polizia Locale

Dott. Gianluca Giurato
